

**L. 13 aprile 1983, n. 122** (1) - Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia.

1. .... (2).

2. .... (3).

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 8 dello statuto regionale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede al finanziamento, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 degli oneri derivanti alla regione Sardegna dall'esercizio delle ulteriori funzioni ad essa trasferite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed al finanziamento delle spese per il funzionamento della ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259.

Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate è attribuita alla medesima, per le spese di

---

(1) Pubblicata nella G.U. 26 aprile 1983, n. 112.

(2) Sostituisce l'art. 8, L. 26 febbraio 1948, n. 3.

(3) Sostituisce con tre commi il secondo comma dell'art. 9, L. 26 febbraio 1948, n. 3.

funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

All'assegnazione alle province ed ai comuni della Sardegna delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative, loro attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, si provvede secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

**5.** Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1983.

Dal computo delle somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi indicati alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1 gennaio 1983.

Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1983, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla medesima con la presente legge.

**6.** Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere a) e d), del precedente articolo 1 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e a sei decimi.

**7.** In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 ai sensi dell'articolo 63 dello statuto medesimo è autorizzata per l'anno 1983 la concessione a favore della regione stessa della somma di lire 200 miliardi, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, della legge finanziaria per l'anno 1983.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.